



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

Il Magistrato istruttore, dott.ssa Marinella Colucci

VISTO

il questionario trasmesso dall'Organo di revisione del Comune di Malegno (BS), relativo al rendiconto 2017, redatto ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266/2005;

le risultanze istruttorie (nota istruttoria prot. Cdc n. 25009 del 19.11.2019 e risposta istruttoria prot. Cdc n. 29850 - 29857 - 29888 del 5.12.2019) e la relazione dell'Organo di revisione sul conto consuntivo 2017, redatta ai sensi dell'art. 239 Tuel, trasmessa il 5.12.2019 prot. Cdc n. 29853;

RILEVATO

che, tenuto conto della situazione finanziaria complessiva dell'Ente, non si ravvisano ragioni per ulteriori approfondimenti istruttori e/o per convocare l'amministrazione in adunanza collegiale

P.Q.M.

dispone, allo stato degli atti, l'archiviazione del questionario sul consuntivo 2017. Pur prendendo atto di quanto riferito dall'Ente locale nella risposta istruttoria, si accerta, in ogni caso, che il rendiconto 2017 è stato approvato dal Consiglio comunale oltre i termini di cui all'articolo 227 del TUEL (delibera C.C. n. 17 del 26 maggio 2018) e si raccomanda all'Ente di porre costante attenzione nell'adottare le misure utili ai fini dell'approvazione del rendiconto entro i termini di legge.

Si raccomanda, in ogni caso, all'Ente di:

1. monitorare il fenomeno dell'insorgenza dei debiti fuori bilancio, adottando ogni cautela utile a tutela degli equilibri di bilancio.



CORTE DEI CONTI

2. monitorare il rispetto dei parametri di deficitarietà, atteso il mancato rispetto, nel 2017, dei parametri di deficitarietà n. 1) e 7), relativi rispettivamente a "1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5% rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento)" e "7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del tuel con le modifiche di cui all'art. 8, comma 1 della L. 12 nov. 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012".

Si prende atto che, nel corso dell'attività istruttoria, l'Ente ha motivato lo sfioramento del parametro n. 7 riferendo che, a seguito della contrazione di nuovo debito nel 2017 di euro 511.645,34 "per lavori di ristrutturazione-adequamento antisismico-efficientamento energetico dell'edificio della scuola primaria ritenuti indispensabili all'amministrazione comunale, [...] il valore del debito di finanziamento complessivo al 31.12.2017 si era pertanto incrementato di 511.645, 34 ed aveva determinato, per il solo esercizio 2017, lo sfioramento del parametro n. 7". L'Ente ha riferito di aver comunque "posto in essere negli esercizi pregressi operazioni di rinegoziazione di mutui con la CDP in modo da ridurre la consistenza del debito complessivo dei finanziamenti". In relazione allo sfioramento del parametro n. 1 di deficitarietà, riferisce l'Ente, che "lo stesso era stato determinato sempre per l'applicazione dell'avanzo d'amministrazione all'esercizio 2016. I parametri di deficitarietà dell'esercizio 2018 sono interamente negativi, per cui si ritiene che non sussistano criticità di bilancio cui dare attenzione in tal senso. Il superamento del vincolo di finanza pubblica relativo alla possibilità di utilizzo dell'avanzo di amministrazione consentito dallo Stato centrale al fine di agevolare gli investimenti dei comuni potrebbe per altro, così come successo a questo ente, determinare lo sfioramento del primo parametro di deficitarietà, pur non determinando situazioni di evidente squilibrio".

3. porre costante attenzione a che l'accantonamento a FCDE sul risultato di amministrazione sia effettivamente congruo, anche in considerazione del punto 3.3 dell'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 che recita: "Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione".
4. prestare maggiore attenzione alla correttezza dei dati da inviare alle banche dati, verificando attentamente la corrispondenza dei dati trasmessi con quelli indicati nelle scritture contabili e nei relativi allegati, nonché nella compilazione del questionario da inviare alla Sezione, onde evitare che possano emergere dallo stesso dati e fatti gestionali non corrispondenti al vero;
5. assicurare il rispetto delle disposizioni in merito alla conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati e, conseguentemente, alla doppia asseverazione degli organi di revisione per i prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, del d.lgs. n. 118/2011, così come sancito anche dalla



CORTEI CONTI

Sezione delle autonomie con la deliberazione SEZAUT/2/2016/QMIG, (punto 13 del questionario);

6. monitorare attentamente il nuovo debito contratto nel 2017, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 119, comma 6, Cost.

Con riserva di ogni ulteriore verifica sui prossimi questionari.

Il Magistrato istruttore
Dott.ssa Marinella Colucci

MC/dp

COLUCCI
MARINELLA
CORTE DEI
CONTI
06/06/1981
12.12.2019
10:28:07
UTC



CORTE DEI CONTI

